



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNICA CIVILE

09289/02 M

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f. -

Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione -

Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -

Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

TECNOLIFTS SERVIZI DI FAGIOLI ING. MARIO & C. S.N.C.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIOLI 180,

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

GIANCARLO GAZZOTTI, giusta delega a margine del

ricorso;

- ricorrente -

2002

contro

684

TAGLIETTI PIERANGELO, elettivamente domiciliato in

Oggetto

Presidenza di competenza  
Arbitri n. 0.  
Inammissibilità

R.G.N. 10409/00

Cron. 24/02

Rep.

Ud. 05/04/02

C.C.



ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI 26, presso lo studio  
dell'avvocato GIOVANNI MARINANGELI, che lo rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato AGATA MASI, giusta  
delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1121/00 del Tribunale di  
BRESCIA, depositata il 03/04/00;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 05/04/02 dal Consigliere Dott. Mario  
Rosario MORELLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la  
Corte di Cassazione, dichiari inammissibile il ricorso  
con le conseguenze di legge.



## FATTO E DIRITTO

1.- Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 1998, Pierangelo Taglietti conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la Tecnolifts Servizi di Fagioli ing. Mario e C. s.n.c., impugnando la delibera di esclusione assunta nei suoi confronti dalla società e domandandone al contempo la sospensione.

La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria.

L'attore dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza mentre la convenuta, che l'aveva originariamente sollevata, dichiarava di rinunciarvi.

Con sentenza in data 3 aprile 2000, il Tribunale accoglieva l'eccezione di compromesso dichiarando la propria incompetenza, ritenendo tra l'altro irrilevante l'intervenuta rinuncia all'eccezione di incompetenza stante l'adesione all'eccezione formulata dalla controparte e dando atto che le parti avevano già dato attuazione al compromesso provvedendo ad instaurare il procedimento arbitrale.

Con ricorso notificato in data la Tecnofils



Servizi di Fagioli Mario e C. s.n.c. proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso tale decisione, allegando la rinuncia all'eccezione di compromesso e la conseguente ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale. Concludeva pertanto perché fosse dichiarata la competenza del giudice ordinario.

Si costituiva in giudizio Taglietti Pierangelo, contestando le deduzioni avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso per regolamento di competenza.

All'udienza del 23 febbraio 2001, la Sez. I, su conformi conclusioni del P.M. pronunciava ordinanza con la quale rimetteva gli atti al Primo Presidente, che poi assegnava la causa alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione se la deduzione, nell'ambito di un giudizio ordinario, dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale integri un'eccezione di incompetenza, di modo che la relativa decisione possa essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero un'eccezione di merito, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso la relativa decisione.

Il Taglietti ha anche depositato memoria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



2.- Si chiede a questa Corte, a Sezioni unite, di stabilire se, con riguardo ad arbitrato rituale, il contrasto circa l'attribuzione della controversia al Collegio arbitrale o al giudice ordinario integri, o non, una questione di competenza. E se, quindi, la decisione del giudice adito che pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di una siffatta clausola compromissoria sia, o non, impugnabile con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.

3.- A risolvere il quesito così posto non può valere, ad avviso del Collegio, l'argomento tralaticio (di cui anche alle più recenti n.15/2000, ord., e n.n.4815, 16056/2000) del c.d. "convogliamento" dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario attraverso i meccanismi della impugnazione del lodo e del suo controllo in sede di omologazione ex artt.827 e 825 c.p.c., poiché - a prescindere dal significato non univoco dei dati normativi (per altro, come si dirà, anche parzialmente innovati) su cui tale argomento si fonda - esso non affronta, comunque, il nodo di fondo, che viceversa occorre sciogliere: se, cioè, nell'arbitrato rituale, gli arbitri esercitano, o



non, sia pur solo quoad unum actum, la medesima funzione giurisdizionale che la legge riserva ai giudici dello Stato e se siano, o non, quindi, titolari di quella frazione del potere giurisdizionale che è la competenza. In ordine alla quale, appunto, essi dovrebbero venire, in tesi, in conflitto con i giudici ordinari.

4.- Sia pur ai diversi (ma, come si vedrà, analoghi) fini della configurabilità o meno di una questione di giurisdizione nel contrasto tra arbitri rituali e giudice amministrativo, il problema della natura giuridica dell'arbitrato rituale (e della qualificazione dei soggetti cui è demandato e dell'atto che lo conclude) è stato, per altro, già esaminato e risolto da queste Sezioni unite, con la sentenza n.527 del 3 agosto 2000, anche in relazione al nuovo quadro disciplinatorio risultante dalle modifiche, agli artt. 825-831 c.p.c., introdotte dalla l. 5 gennaio 1994 n.25.

4/1.- La citata sentenza n.527 si raccorda, su una linea di continuità logica, con le precedenti pronunzie, a Sezioni unite, (n.5690) del '95 e (n.377) del '96, con le quali era stato già affermato che "le modifiche apportate dalla novella del '94, con l'eliminazione anche del nomen di



"sentenza arbitrale" (che, nel testo originale dell'art. 825 c.p.c., era attribuito al lodo dopo il decreto pretorile di esecutività), sono sufficienti a cancellare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale, che è, e resta, anche in caso di arbitrato rituale, atto di autonomia privata", in cui si estrinseca il c.d. "diritto naturale dell'arbitrato" (così definito da Sez. I 1999 n.345).

Muovendo, appunto, da tali premesse, la sentenza 527 ne ha desunto, per il profilo al suo esame, che la così confermata "natura privata" dell'arbitrato rituale (non contraddetta dall'attribuibilità, a posteriori, al lodo di effetti propri della sentenza, la quale non incide sulla natura originaria dell'atto) "porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, una volta che si fonda sul consenso delle parti, e che la decisione proviene da soggetti privati carenti di potestà giurisdizionale di imperio". E cioè che "il giudizio arbitrale è antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la negazione".

Per cui "correlativamente, la devoluzione della

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.



controversia ad arbitri si configura come rinunzia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché quale manifestazione di una opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati".

Scelta questa - in favore dell'"ordinamento dei privati" in luogo di quello che si concreta nei giudizi - che, come già ben posto in luce da attenta dottrina, si risolve in un atto di esercizio di quella autonomia negoziale che (anche a livello di precetti primari) la legge riconosce ai privati, per cui non ferisce la sovranità dello Stato, che ne è posto anzi a garante.

Dal che, dunque, il corollario - per il versante dei rapporti tra arbitri rituali e giudice amministrativo - che la eccezione di non deferibilità ad arbitri di controversie appartenenti alla cognizione di detto giudice speciale "non possa essere qualificata come questione di giurisdizione in senso proprio (di riparto, cioè, tra giudici, ordinari e speciali) e, ove accolta, non determini il difetto di giurisdizione, in senso tecnico giuridico, degli arbitri, una volta che questi non esercitano

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke.





funzioni giurisdizionali né sono giudici". E la conclusione, quindi, che una tale eccezione si configuri, viceversa, quale "eccezione di nullità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di deroga della giurisdizione cons~~er~~ato in questi atti" e, dunque, come "questione di merito".

4/2.- La giurisprudenza di legittimità successiva ha mantenuto ferma, senza deviazione alcuna, questa opzione interpretativa (cfr. SS.UU. 1° dicembre 2000 n.1240; id. 5 dicembre 2000 n.1251; Sez. I 1° febbraio 2001 n.1403; SS.UU. 11 giugno 2001 n.7858; 17 dicembre 2001 n.15936). E<sup>x</sup> in consonanza con le correlative premesse, ha avuto anche modo di ridefinire il discrimine concettuale tra arbitrato rituale e irrituale. Nel senso che, avendo entrambe natura privata, la differenza tra l'una e l'altra forma di arbitrato "non può conseguentemente più impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma vada invece ravvisata "nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art.



825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento (esclusivamente) riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà" (Sez. I 13 aprile 2001 n.5527; SS.UU. n.1251/00 cit.).

Mentre, per altro aspetto, si è coerentemente pure puntualizzato che il principio della rilevabilità "di ufficio" del giudicato (anche) esterno (enunciato da Sez. Un. n.226 del 2001), rinvenendo la propria ratio nel peculiare carattere (paranormativo) della sentenza del giudice, e nella natura pubblicistica dell'interesse al suo rispetto, non è di conseguenza riferibile al lodo arbitrale, pur rituale, in quanto atto comunque negoziale, riconducibile al dictum di soggetti privati (così, da ultimo, Sez. I 27 novembre 2001 n.15023).

4/3.- Anche questo Collegio condivide - e ribadisce, quindi, in premessa - la richiamata

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.



giurisprudenza in tema di rapporti tra arbitri rituali e giudice amministrativo, non reputando che possano indurre ad una sua rimitazione ~~in~~ talune isolate critiche ad essa rivolte in dottrina né la recente pronunzia della Corte costituzionale (sent. za n.376 del 2001) che ha esteso agli arbitri la legittimazione a sollevare (in procedure di arbitrato rituale) l'incidente di costituzionalità.

4/3- a) Per il primo profilo, è stato, invero, pur obiettato che la soluzione adottata da Sez. un. 527/00, e successive conformis, sia eccentrica rispetto al "panorama comparatistico" - dal quale emergerebbe un contrario comune orientamento degli altri Stati nel senso della attribuzione dell'efficacia di giudicato alla sentenza arbitrale - e che, per di più, essa possa ostacolare la circolazione estera del lodo rituale italiano, ai sensi della Convenzione di New York del 1958.

Ma al primo rilievo - a prescindere dalla considerazione che il nostro ordinamento non è il solo a ricondurre l'arbitrato rituale alla radice dell'autonomia negoziale (al riguardo bastando richiamare l'award inglese, per la cui esecuzione è concessa alle parti una specifica azione di adempimento contrattuale, "action on the award") -



è agevole, comunque, replicare che l'esegesi di istituti dell'ordinamento nazionale non può essere condotta adottando a parametro norme straniere di disciplina di pur corrispondenti istituti.

Mentre - quanto al preteso ostacolo che la configurazione privatistica del lodo rituale comporterebbe alla sua circolazione estera - questo è, a sua volta, in realtà, insussistente, alla luce di una corretta lettura delle disposizioni della richiamata Convenzione di New York. Ai fini della cui applicazione - secondo anche l'interpretazione della dottrina internazionalistica assolutamente prevalente - è del tutto indifferente la qualificazione del lodo in termini negoziali o giurisdizionali: caratterizzandosi la nozione (sostanziale) di "sentenze arbitrale", ivi accolta (sulla base di elementi comuni alla cultura dei Paesi aderenti e prescindendo dal nomen iuris da ciascuno utilizzato), per la correlazione, soprattutto, tra la pronuncia degli arbitri ed un "accordo" compromissorio tra le parti litiganti, quale atto, appunto, di privata autonomia, in funzione della soluzione della lite attraverso un "procedimento" condotto da soggetti terzi ed imparziali, mediante applicazione di norme (di

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long tail, positioned to the right of the main text.



diritto o di equità) ai fatti controversi.

4/3- b) Né indicazioni di segno contrario emergono, infine, dalla citata sentenza costituzionale n.376/2001.

Non vengono qui in discussione i limiti dell'efficacia, vincolante per i giudici comuni e fortiori per questo giudice della ~~nomofilachia~~..., delle sentenze meramente interpretative della Corte costituzionale, relativamente a norme di rango ordinario.

E ciò perché non è dato in effetti rinvenire, in quella pronunzia alcuna esegesi delle disposizioni sull'arbitrato rituale in contrasto o difforme da quella che è venuta consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Nella sentenza 376/01, il giudice delle leggi dichiaratamente, infatti, evita di "addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato". E, nel riconoscere, come detto, la "legittimazione del Collegio arbitrale a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale", ciò non desume da una formale o sostanziale equiparazione degli arbitri ai giudici bensì, diversamente, postula come corollario



obbligato del principio di gerarchia delle fonti normative e della natura rigida della nostra Costituzione. In vista dell'esigenza che non restino zone franche sottratte al sindacato di costituzionalità, che è lo strumento predisposto a garanzia, appunto, di quei principi, in funzione della rimozione di disposizioni sottordinate non costituzionalmente compatibili.

Dal che, quindi, l'estensione del giudizio di legittimità costituzionale anche in relazione a norme, di dubbia costituzionalità, delle quali debba farsi applicazione in una procedura di arbitrato rituale, atteso che - come significativamente sottolineato dalla Corte costituzionale nella decisione in esame - per ~~attuare~~ l'incidente di costituzionalità è sufficiente che sussista l'esercizio di funzioni decisorie "attraverso l'applicazione della legge" ancorchè da parte di "soggetti estranei all'organizzazione della giurisdizione".

5.- La ribadita natura privatistica dell'arbitrato rituale derogatorio e non sostitutivo della giurisdizione, necessariamente orientata, quindi, come anticipato, anche la soluzione del quesito, sulla competenza, che ne



occupa.

Per cui può conclusivamente a questo punto affermarsi (in linea con quanto del resto, già ritenuto dalle più recenti sentenze della Sez. I nn. 1403, 3144, 6007, 7533, 10925 del 2001) che, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri - i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato - costituisce una questione non già di competenza, in senso tecnico, ma parimenti di merito, in quanto direttamente inerente alla validità, o alla interpretazione, del compromesso o della clausola compromissoria.

6.- Ne discende, nella specie, l'inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

7.- Ricorrono i presupposti giustificativi per la compensazione, tra le parti delle spese di questo giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di



competenza e compensa le spese.

Roma, 5 aprile 2002


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria  
oggi, il 25 GIU. 2002



IL CANCELLIERE C  
Giovanni Giambattista

*[Handwritten signature]*